



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 551 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36890

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 19

il testo, a pagina 2, riga 19,

“Si è constatato che l’organizzazione del diritto di tribuna sul territorio consente di ridurre ulteriormente le distanze tra il privato e l’Amministrazione che esce da Palazzo Civico e si reca direttamente nei luoghi, rispetto ai quali coloro che hanno firmato la proposta hanno individuato un problema da risolvere, un intervento da suggerire, una situazione da approfondire e assolve pienamente alla richiesta di valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare richiesta dal legislatore”.

con il testo:

“Premesso che la promozione degli istituti di partecipazione popolare deve essere attuata nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

Richiamati il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8, nonché la Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza e accesso civico.

Richiamate altresì le linee guida e gli orientamenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di trasparenza, partecipazione e tracciabilità dei processi decisionali, nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile della Corte dei conti in ordine alla corretta allocazione delle risorse pubbliche e alla necessità di evitare duplicazioni organizzative non giustificate.

Considerato che l’organizzazione del diritto di tribuna in forma decentrata sul territorio, pur potendo astrattamente contribuire a favorire una maggiore prossimità tra cittadini e amministrazione, implica una serie di adempimenti organizzativi, logistici e procedurali che devono essere previamente disciplinati e quantificati sotto il profilo dell’impatto amministrativo e finanziario.

Rilevato che non risulta allo stato supportata da evidenze oggettive e misurabili l'affermazione secondo cui tale modalità organizzativa determini una effettiva riduzione delle distanze tra cittadino e amministrazione, né che la stessa assicuri di per sé un pieno soddisfacimento delle finalità di partecipazione previste dal legislatore.

Ritenuto pertanto necessario subordinare l'attuazione del diritto di tribuna sul territorio alla predisposizione di una preventiva relazione tecnica, da parte degli uffici competenti, recante:

- l'analisi dei costi diretti e indiretti dell'iniziativa;
- la valutazione dell'impatto organizzativo sulle strutture comunali;
- l'individuazione delle modalità di raccolta, protocollazione e gestione delle istanze dei cittadini;
- la definizione di indicatori di performance idonei a misurare l'effettiva efficacia partecipativa dell'iniziativa.

Stabilito altresì che ogni seduta o incontro svolto sul territorio debba essere oggetto di formale verbalizzazione, registrazione e pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire piena tracciabilità e accessibilità degli interventi, nonché parità di condizioni tra tutti i cittadini interessati.

Previsto inoltre che, con cadenza almeno semestrale, la Giunta trasmetta al Consiglio comunale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del diritto di tribuna decentrato, contenente il numero delle istanze pervenute, il loro esito, i tempi di risposta e le eventuali criticità riscontrate.

Evidenziato che, in assenza dei suddetti presupposti regolatori, istruttori e di monitoraggio, l'attività rischia di configurarsi come mera iniziativa di carattere esplorativo o comunicativo, priva di effettiva incidenza sui processi decisionali.

Si dispone pertanto che l'organizzazione del diritto di tribuna sul territorio non possa essere considerata, in via automatica, quale pieno adempimento agli obblighi di valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare, dovendosi tale valutazione subordinare alla verifica concreta dei risultati conseguiti, sulla base di dati oggettivi, documentati e sottoposti al controllo degli organi competenti, ivi inclusi gli eventuali organismi di valutazione e controllo interno.”

20/04/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech